

DECISIONI CECA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni
prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

(95/110/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA menzionati nell'allegato I e originari del Kazakistan è soggetta a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari del Kazakistan ricompresi in un documento o in documenti di vigilanza emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione e che erano già imbarcati per la Comunità prima di tale data verranno ammessi senza il documento o la licenza applicabile per i prodotti soggetti a contingente autonomo.

2. Qualora un accordo tra la Comunità e il Kazakistan relativo agli scambi dei prodotti siderurgici menzionati nell'allegato I non sia concluso entro il 30 giugno 1995, l'importazione di tali prodotti sarà soggetta a licenza per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995. La licenza è concessa unicamente entro i medesimi limiti stabiliti per il primo semestre. Le licenze concesse ma non utilizzate

nel primo semestre possono essere utilizzate nel secondo semestre entro i limiti della loro validità.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità conformemente ai contingenti indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano le licenze e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

Il Presidente

J. PUECH